



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 6.12.2000**

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 56/A della F.I.G.C. pubblicato in data 2 novembre 2000:

“ “ “

Coordinamento tecnico-formale dello Statuto

Il Consiglio Federale,

- vista la delega conferitagli dall'Assemblea Federale Straordinaria il 14 ottobre 2000 perché proceda direttamente all'approvazione di eventuali modifiche statutarie rese necessarie a seguito di specifica delibera della Giunta Esecutiva del C.O.N.I.;
- viste le osservazioni pervenute e le relative correzioni apportate al testo in fase di coordinamento tecnico-formale;

a p p r o v a

il seguente testo coordinato di alcuni articoli dello Statuto Federale:

**TESTO STATUTO**

**Art. 3**

**Funzioni della F.I.G.C.**

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

**TESTO COORDINATO**

**Art. 3**

**Funzioni della F.I.G.C.**

g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto, dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;



### Art. 8

#### Componenti tecniche

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

### Art. 8

#### Componenti tecniche

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.

### Art. 16

#### Controlli sulle società professionistiche

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (CO.VI.SO.C.).

### Art. 16

#### Controlli sulle società professionistiche

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, di un apposito organismo tecnico.

### Art. 17

#### Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente della CO.VI.SO.C., il Collegio dei Revisori dei conti.

### Art. 17

#### Composizione ed elezione dell'Assemblea

3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte Federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente dell'Organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Collegio dei revisori dei conti.

### Art. 20

#### Funzioni dell'Assemblea

3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente ed i Componenti della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

### Art. 20

#### Funzioni dell'Assemblea

3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente della Corte federale, tre revisori dei conti effettivi ed uno supplente.

### Art. 23

#### Elezione e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente della CO.VI.SO.C., il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

### Art. 23

#### Elezione e composizione del Consiglio Federale

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, il Presidente o il Collegio dei revisori dei conti e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.

### Art. 24

#### Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:
  - a) Omissis;
  - b) Omissis;
  - c) Omissis;
  - d) Omissis;
  - e) Omissis;
  - f) Omissis;
  - g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F.;

### Art. 24

#### Funzioni del Consiglio federale

3. Su proposta del Presidente federale:
  - a) Invariato;
  - b) Invariato;
  - c) Invariato;
  - d) Invariato;
  - e) Invariato;
  - f) Invariato;
  - g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;



- |  |   |
|--|---|
| h) Omissis;  | h) Invariato;   |
| i) nomina il Presidente ed i membri della CO.VI.SO.C.; | i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto; |
| l) Omissis;  | l) Invariato;   |
| m) Omissis;  | m) Invariato;   |
| n) Omissis;  | n) Invariato;   |
| o) nomina il Segretario Generale della Federazione;    | o) nomina il Segretario della Federazione;  |
| p) Omissis;  | p) Invariato;   |
| q) Omissis;  | q) Invariato;   |
| r) Omissis.  | r) Invariato.   |

“ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro